

21  
primæ, & antiquæ investituræ insurrexerunt, nec insurgant, deinceps occupent, vel usurpent.

1610. 1. Aprile. Codicillo rogato de Asinelli stipulato in

68 Milano del signor Manfredo Gattico fu signor Alessandro di Porta nuova Parrocchia di San Silvano di Milano, da cui risulta aver lasciato presso di se la signora Decia sua figlia. *Prod. come sop.*

1616. 26. Luglio. Copia di Supplica del signor Giovanni

69 Batista Gattico, in cui si narra essere stati reinvestiti sino dall'anno 1486. dal Vescovo di Novara di quel tempo *Prod. come sop.*

gli Antonio Manfredi, e Bartolommeo fratelli de' Nobili del Castello di Gattico per loro, e suoi discendenti legittimi per linea masculina in feudo nobile, antico, e gentile della decima di Gattico, Agrate, Ciserio, Querenio, Bogogno, Arbola, Ollegio Castello, ed altri Luoghi, de' quali prima era stato investito Giovanni Gattico loro Padre con la clausula: ita quod non possint, nec debeant vendere, nec in alios quam in descendentes ex ipsis legitime per lineam masculinam, dumtaxat, aliquo modo transferre, ed indi essere stati reinvestiti li discendenti tre fratelli, e finalmente il Giovanni Batista Gattico discendente dall' Antonio per un terzo, Manfredi discendente dal vecchio Manfredi per altro terzo, e Giulio Cesare, e consorti per altro terzo conforme alle prime investiture.

70 Ed essendosi estinta la linea del Manfredi per la sua morte senza figliuoli, la metà di detta terza parte di detta decima spettasse all' Esponente come discendente dall' Antonio, non ostante che il signor Giacomo Antonio Gattico sia stato erede universale del detto Manfredi, e forse in grado più prossimo, perchè nelle successioni de' feudi non si attendono li gradi, e la divisione si dovesse fare per la stirpe, e non per li Capi, ne averli riguardo alla prossimità del grado, quando manca una linea, e sono chiamati li discendenti delle altre linee, e perchè non può il Vassallo per sua ultima volontà metter l'ordine delle successioni, come è chiaro di ragione.

71 Perciò supplicò riconoscerlo, e reinvestirlo per la sua metà di detto terzo delle dette decime, delle quali era investito il detto Manfredi, offerendosi ec.

In piede leggesi come infra

1616. die 26. Julii intimetur Parti, & interesse habentibus,

72 ut termino sex dierum post intimationem respondeant, si quid respondendum habeant, ex quo prætantur præmissa petita non esse concedenda.

Signat. Joannes Baptista Savinus Vicarius Generalis.

1617. 7. Aprile. Instrumento rogato Zucchinetti, per forma del quale il sig. Don Giambatista Savino Procuratore del signor Cardinale Don Ferdinando Taverna Vescovo di Novara ha investito jure nobilis, antiqui, & paterni

Teudi il signor Giacomo Antonio Gattico del fu signor Giulio Cesare tanto a nome suo proprio, che del Gioanni Francesco di lui fratello, e coerede del signor Giulio Cesare amendue come eredi del fu Giacomo Francesco, e Ludovico de' Gattici mediante la persona del detto fu Giulio Cesare loro Padre, e così pure a nome, e per l'interesse del signor Giulio Antonio Gattico del fu sign. Annibale.

74 E similmente ha investito il Prete sign. D. Gioanni Batista tanto a nome proprio, che di Bartolommeo suo fratello del fu Girolamo, ed a nome anche di Pomponio, e Gioanni entrambi fratelli, e figliuoli del fu Silvio, e di Bartolommeo fu Francesco tutti de' Gattici, per li quali tutti promise il Giambatista di presentare l'opportuna ratifica.

75 Nominative de unicuique eorum contingenti portione tertie partis decimarum feudalium, locorum, & territoriorum Gattici, Agrati, & Bugonij, & aliorum locorum già menzionati nelle altre antiche investiture, eccettuati gli alienati in qualunque modo, e quelle, che alla Mensa predetta sono pervenute, ed a di lei nome si tenevano, e possedevano.

76 E ciò per se, loro legittimi eredi maschi, e discendenti da essi rispettivamente per linea masculina, e legittima solamente.

77 Con dichiarazione, e patto, che in questa investitura non fosse compresa quella terza porzione di decima feudale, e ragione di decimare nelli detti territorj, di cui altra volta ne era stato investito, e spettava al fu sign. Manfredi Gattico, della quale si riservò la Mensa d'investirne a chi di ragione sarebbe stata dichiarata colla Sentenza da proferirsi nella lite avanti il detto signor Vicario Generale per essa porzione.

78 E che altresì s'intendesse riservata quella porzione di li. 13. de qua dictus Manfredus erat ad ejus vitam reinvestitus.

79 La quale infeudazione, o sia reinvestitura non debbasi estendere a feudo nuovo per detta terza parte, ma considerarsi come antica investitura delle decime già ritenute, e possedute da' loro Maggiori, non intendendosi pure il predetto signor Procuratore di reinvestire li suddetti sign. Gattici di alcune decime feudali legittimamente da essi non possedute, salve sempre le ragioni della Mensa, e di qualunque terza persona.

80 E colla clausula di non potere nè vendere, nè alienare detta porzione di decima, nè in altri trasferirle, salvo unicamente ne' discendenti da essi per linea masculina, e legittima come sovra; e per l'annata furono pagate li. 33. 6. 4. imperiali.

- Al piè di detto instrumento ritrovasi una fede del suddetto
- 81 Notajo Zucchinetto 4. Luglio detto anno, da cui risulta essergli stato rimesso l'Instrumento di ratificazione del detto instrumento fatto dal Gioanni Francesco Gattico degli 8. Giugno stesso anno rogato Terzago.
1658. 4. Febbrajo. Instrumento rogato Lonato, e per estrarre
- 82 Morotto Notajo Commissario, nel quale Monsignore Giulio Maria Vescovo di Novara investisce li Nob. sign. Capitano Giulio Cesare, e Manfredi del fu Giacomo Antonio fratelli Carlo Francesco, ed Alessandro del fu Giulio Antonio eredi del fu Ludovico loro fratello, e Giovanni Maria del fu Gioanni, eziandio come erede del fu Girolamo tutti Gattici Conti del Castello.
- 83 Nominative de eorum contingenti portione tertie partis decimarum feudalium locorum, & territoriorum Gattici, Agrati, & Bugonii, & aliorum locorum già nominati in altre investiture antiche, ed in ispecie di quella delli 7. Aprile 1617.
- 84 Ed inoltre ha li suddetti signori Gattici investito, e reinvestito de illa tertia parte decimæ feudalibus, & juris decimandi in dictis territoriis alias investita, & spectantibus nunc quondam D. Manfredi Gattico juniori ex Comitibus de Castello Gattici, & reservata in instrumento Investituræ factæ per Eminentissimum & Reverendissimum Dominum Cardinalem Tabernam investienda illi, cui de jure declaratum fuisset illam pertinere in Sententia ferenda in lite vertente coram D. tunc Vicario inter D. Jacobum Antonium, & D. Joannem Baptistam Gatticum, attento quia super dicta lite, & differentia pronunciatum fuit dictum Dominum Jacobum Antonium fuisse, & esse absolvendum a petitis per dictum D. Joannem Baptistam, & ad eundem D. Jacobum Antonium, uti habentem meliora, potiora, & anteriora jura, quam habeat D. Joannes Baptista, spectare, & pertinere totam decimam, & jus decimandi, quæ, & quod spectabant, & pertinebant ad dictum quondam D. Manfredum Gatticum Juniores sine filius masculis legitimis, & naturalibus defunctum.
- 85 E tale investitura è seguita per se, loro eredi, e discendenti maschi legittimi solamente, con ciò però che per essa non s'intendi estesa a nuovo feudo, e che non possano li reinvestiti vendere, nè alienare le dette porzioni, nè in altri trasferirle, salvo ne'discendenti da essi, ed esclusa eziandio resti la decima delle ll. 13. annue, della quale ne rimaneva investito il mentovato Manfredi Giuniore, e salve pure le ragioni de'terzi, e si è pagata l'annata.
- 86 Sentenza proferta dal sig. Vicario Generale di Novara Carminati autentica Applanus Cancellarius, per cui si è dichiarato portionem decimæ, quam obtinebat N. quondam D.

D. Petrus Franciscus Gatticus quondam D. Caroli Manfredi acerefcere, & fpectare dictis DD. Ludovico, Julio Cæfari, Carolo Mariæ fratibus de Gatticis quondam Julii Antonii, attentâ morte dicti Domini Petri Francisci Gattici abfque filiis mafculis, & defcendentibus, & hoc, exclufa Mensa Epifcopali, necnon exclufo dicto D. Carolo Francifco Gattico quondam D. Joannis Mariæ.

1692. Atti vertiti avanti la Curia Vefcovile di Novara tra li sign. D. Giovanni Carlo, e Cherico D. Ignazio fratelli Gattici, e gli Amminiftratori della veneranda fabbrica della Chiefa Parrocchiale de' Ss. Cosmo, e Damiano di Gattico erede beneficiata del sign. D. Francesco Maria Gattico Pievano d'effo luogo per teftamento 17. Ottobre 1691. rogato Duelli, principiatî per citazione 2. Agosto 1692., all'occafione della nomina, e prefentazione dalli fuddetti sign. Gattici fatta alla Pievania della detta Chiefa Parrocchiale di Gattico nella perfona del Prete sign. Bertolini, alla quale fi oppofero gli Amminiftratori della fumentovata Chiefa Parrocchiale, per dover anch' effa concorrere a tale elezione, e nomina come erede univerfale col beneficio della legge, ed inventario del detto R. fu sign. Francesco Maria Gattici de' Parroni laici del fuddetto Patronato, il quale era al poffeffo di eleggere, nominare, e prefentare il Pievano Curato, in vigore del qual poffeffo deve venir mantenuta la detta Chiefa.

87 Il che ftante li detti Amminiftratori hanno aderito alla nomina fatta nella perfona del mentovato sign. Don Giuseppe Bertolini, protestantes cenferi continuatam dictam venerandam fabricam in poffeffione, feu quafi hujusmodi jurispatronatus, & hujusmodi poffeffionem, feu quafi cenferi prefervatam ex electione, & nominatione prædicta.

88 E chieſero dichiararfi la detta veneranda fabbrica della Chiefa fuddetta ex perfona dicti quondam M. R. D. Francifci Mariæ Gattici pro mediate jurispatronatus prædicti, & ut fupra, mantenerfi nel poffeffo, o fia quafi di eleggere, nominare, e prefentare in qualunque tempo di vacanza il Curato Pievano alla detta Parrocchiale.

89 E produffero per l'effetto fuddetto il teftamento del detto R. sign. D. Francesco Maria Gattico delli 17. Ottobre 1691. rogato Duelli, con cui ha inftituito erede univerfale la Chiefa predetta Parrocchiale, l'atto d' adizione dell' eredità del medefimo col beneficio della legge, ed inventario, le nomine, e prefentazioni alla detta Pievania Parrocchiale fatte per tempora dal fumentionato Rev. fu sign. D. Francesco Maria de' Compatroni predetti, come pure omnia alia jura ad Causam facientia, & hæc omnia in publicam, & authenticam formam.

Oppo-

87 *Queſti Atti ſono ſtati prod. dalli ſig. Attori per cop. non autenti.*

Comp. 9. Agosto 1692. degli Amminiftratori della Chiefa Parrocchiale di Gattico.

